

Avv. CINZIA ALESIANI

VIA VITTORIO AMEDEO II, 19 - TORINO
TEL. 011 518.71.19 r.a. / 518.45.30 - FAX 011 515.87.14

Indirizzo E-mail:alesiani.cinzia@gmail.com

Torino, 23 marzo 2020

Spett.li
Ordine degli Assistenti Sociali
Regione Piemonte
Regione Lombardia

OGGETTO: gestione emergenza Covid – 19, quesiti

Come noto il Governo e i Presidenti delle Giunte Regionali hanno emanato provvedimenti eccezionali e urgenti al fine di gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus.

Le condizioni di necessità e urgenza per la tutela della sanità pubblica legittimano il legislatore a intervenire limitando libertà fondamentali, anche costituzionalmente garantite, quali la libertà individuale e, in particolare, la libertà di movimento.

Il legislatore nazionale, infatti, ha, da ultimo con il DPCM del 22 marzo 2020 imposto (per ora sino al 3 aprile 2020) il *“divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”*, divieto integrato da ordinanze dei presidenti delle giunte regionali che, con enunciazioni non molto diverse tra loro, dispongono il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita, dai territori regionali, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenza lavorative, situazioni di necessità e per motivi di salute.

Il mancato rispetto delle disposizioni urgenti è punito, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, ai sensi dell'art. 650 c.p: *“chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, [...], con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro”*.

In questi giorni sono pervenuti alcuni quesiti sui comportamenti da adottare sulle richieste di verifica da parte delle forze di PS e sulla gestione dei minori.

Gli ambulatori di psichiatria e di contrasto alle dipendenze in alcune occasioni sono stati contattati telefonicamente dalle forze di Pubblica Sicurezza, impegnate nel controllo del territorio, per verificare l'autenticità di quanto auto-dichiarato sui motivi sanitari di assunzione della terapia o di visita ambulatoriale. E' evidente la legittimità della risposta da parte degli ambulatori di effettiva o meno presa in carico dei soggetti fermati, per il principio di assoluta preminenza della tutela della salute pubblica rispetto al diritto alla privacy del cittadino. Inoltre, la risposta affermativa è l'unica possibilità, per il fermato, di evitare la denuncia e relativa sanzione penale.

Rispetto alle disposizioni in materia di affido e collocamento dei minori nessuno dei provvedimenti d'urgenza ha disposto espressamente in merito.

Le FAQ diramate dalla Presidenza del consiglio dei ministri in data 10 marzo 2020 indicano che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l'altro genitore o presso l'affidatario oppure per condurli presso di sé sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal provvedimento giudiziario o dall'accordo di affidamento.

Del medesimo tenore l'Ordinanza 11 marzo 2020 del Presidente del Tribunale di Milano, nona sezione, che ha disposto il mantenimento delle disposizioni degli accordi di separazione, senza sospensioni per l'emergenza sanitaria. Entrambi i provvedimenti erano di inizio marzo, attualmente la diffusione e gravità del contagio richiedono ancora maggiori cautele e forse il rispetto della salute, *in primis* dei minori, potrebbe giustificare una parziale e momentanea limitazione del diritto alla bigenitorialità.

Infine, la Presidenza del Consiglio ha chiarito come i servizi, anche svolti da organizzazioni di volontariato in convenzione o meno con enti locali, a favore di persone impossibilitate a muoversi dal proprio domicilio, che comportano lo spostamento dei volontari sia all'interno del proprio comune sia in comuni limitrofi come la distribuzione alimentare a domicilio per disabili o anziani senza assistenza oppure la consegna di farmaci o altri generi di prima necessità, o anche il disbrigo di pratiche o il pagamento di bollette, servizi che spesso vengono svolti in accordo con gli assistenti sociali di riferimento, rientrano tra le cause di necessità per cui possono continuare a essere erogati, sempre mantenendo la distanza interpersonale di un metro dagli altri operatori e dagli utenti, o, comunque, utilizzando i presidi sanitari necessari, ove questo non sia possibile.

Distinti saluti.



(Avv. Cinzia Alesiani)